
Coffee

N. 49748/05 R.G.





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

(C.F. elettivamente domiciliato in Milano, via Valparaiso n. 4 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Roveda che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

-ATTOREcontro

(P. elettivamente domiciliata in Milano, via De Albertis n. 14 presso lo studio degli Avv. Giuseppe Trevisani e Vincenzo Lamastra che la rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

-CONVENUTAe contro

-CONVENUTO CONTUMACE-

J.

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c.

- dato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione intervenuta tra l'attore e la convenuta con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, limitatamente alla posizione di quest'ultima, pronunciata all'udienza del 15/2/07;
- rilevato quanto alla domanda formulata nei confronti del convenuto imasto contumace nel presente giudizio e non presentatosi a rendere il richiesto interpello, che la stessa deve ritenersi fondata giacchè è risultata provata, all'esito dell'espletata istruttoria, la circostanza relativa alla mancata consegna da parte del come si evince dalla missiva a firma del 3/3/05 doc. 3 fascicolo del documenti necessari per la stipula del rogito ed in particolare del titolo di provenienza e della pratica di condono relativo all'immobile che ha impedito di procedere al trasferimento dello stesso (cfr. dichiarazioni rese sul punto dal teste Notaio dall'epoca collaboratore dello studio notarile
- rilevato quindi che del tutto legittimo appare il recesso esercitato dall'attore con raccomandata del 23/3/2005 giacchè la stessa, seppur inviata anticipatamente rispetto al termine fissato per il rogito, risulta sottoscritta in epoca nella quale i motivi del recesso erano già esistenti e destinati a permanere come riscontrato dal successivo comportamento del convenuto che, lungi dal contraddire le affermazioni contenute nella missiva in ordine alla mancanza della documentazione attestante il condono, si è limitato ad inviare un telegramma nel quale invitava la controparte a comunicare nominativo del Notaio, data e ora del rogito, senza fare alcun riferimento alla pratica di condono così confermando la validità delle motivazioni poste a base del recesso;



- rilevato che alla dichiarazione di legittimità del recesso consegue la condanna del convenuto al versamento della somma di € 10.000,00 pari al doppio della caparra ricevuta;
- rilevato che non può viceversa trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dal per mancanza di prova in relazione all'asserito danno e alla sua quantificazione;
- rilevato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto
 P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- dato atto della rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione intervenuta tra l'attore e la convenuta accoglie la domanda svolta da accertata la legittimità del recesso esercitato dal condanna il appara all'attore l'importo di € 10.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata, oftre interessi legali dal 23/3/2005 al saldo effettivo:
- 2) condanna altresi il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.951,14 di cui € 331,14 per spese, € 1.210,00 per diritti ed € 1.410,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Milano, 4/6/2008.

Il Gludice Dott. Laura Tragni